

I QUADERNI DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

14

Amedeo Arena, Maria Eugenia Bartoloni, Mario Riberi

L'INTEGRAZIONE EUROPEA
ATTRAVERSO
LA GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA (1954-1974):
I PROCESSI, GLI ATTORI, LE NARRATIVE



E
S

I QUADERNI
DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

Istituito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" a partire dall'A.A. 2006/2007, il Corso di perfezionamento in diritto dell'Unione europea "La tutela dei diritti" è divenuto una consolidata realtà per l'approfondimento delle tematiche connesse allo studio del diritto dell'Unione europea e dei suoi rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri.

La presente collana si prefigge di dare diffusione scientifica ai prodotti dell'attività di studio e di ricerca raccogliendo gli atti dei più rilevanti convegni organizzati nell'ambito del Corso di perfezionamento e proponendo approfondimenti monografici su specifiche tematiche.

DIRETTORE

Roberto Mastroianni

COMITATO SCIENTIFICO

**Roberto Adam, Amedeo Arena, Enzo Cannizzaro,
Massimo Condinanzi, Filippo Donati,
Fabio Ferraro, Massimo Iovane, Bruno Nascimbene,
Girolamo Strozzi, Antonio Tizzano, Ennio Triggiani,
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ugo Villani, Jacques Ziller**

COMITATO DI REDAZIONE

Adriano Maffeo, Claudia Massa, Flavia Rolando

COMITATO DI REDAZIONE DEL VOLUME

Matteo Traverso (coordinatore), **Nina Faiola,**
Silvia Giudici, Antonino Mattia Manfredi

L'INTEGRAZIONE EUROPEA
ATTRAVERSO
LA GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA (1954-1974):
I PROCESSI, GLI ATTORI, LE NARRATIVE

Riflessioni a margine degli incontri del PRIN 2022
*Rediscovering European Integration
through Legal Storytelling (REILS)*

a cura di

AMEDEO ARENA, MARIA EUGENIA BARTOLONI, MARIO RIBERI

Editoriale Scientifica
Napoli



Il presente volume rientra nel PRIN 2022 *Rediscovering European Integration through Legal Storytelling* (REILS), Finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1., CUP: E53D2300662 0006 ed è stato realizzato con il contributo dei Dipartimenti di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II, dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e dell'Università degli studi di Torino.

La presente versione digitale del volume è disponibile in accesso aperto sul sito dell'editore (www.editorialescientifica.com)

<https://editorialescientifica.it/prodotto/lintegrazione-europea-attraverso-la-giurisprudenza-comunitaria-1954-1974/>

Tutti i diritti sono riservati.

© Editoriale Scientifica srl 2025
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISBN 979-12-235-0580-9

INDICE

1. <i>Prefazione</i> , di Roberto Mastroianni	IX
2. <i>Introduzione e piano dell'opera</i> , di Amedeo Arena, Maria Eugenia Bartoloni e Mario Riberi	XVII
3. <i>Nota metodologica: il metodo "PAN" (Processi-Attori-Narrative) per una rilettura contestualizzante della giurisprudenza comunitaria</i> , di Amedeo Arena	XXV

PARTE PRIMA: I PROCESSI

1. <i>L'esordio della giustizia sovranazionale: le sentenze Francia c. Alta Autorità e Italia c. Alta Autorità (barèmes)</i> , di Amedeo Arena (21 dicembre 1954)	3
2. <i>La sentenza Algera e l'invenio dei principi generali del diritto comunitario</i> , di Antonino Mattia Manfredi (12 luglio 1957)	29
3. <i>La "manomissione" delle sentenze Meroni. Per una lettura originalista della giurisprudenza in materia di delega di poteri</i> , di Jacopo Alberti (13 giugno 1958)	63
4. <i>Déjà-(pre)vu? Alle radici della nozione di "aiuto di Stato": la sentenza Steenkolenmijnen</i> , di Luca Rubini (4 febbraio 1959)	101
5. <i>La sentenza Italia c. Alta Autorità (trasporto su strada): una possibile estensione dei poteri dell'esecutivo comunitario</i> , di Nina Faiola (15 luglio 1960)	127
6. <i>La sentenza Humblet e le origini del primato del diritto comunitario</i> , di Giulia Rossolillo (16 dicembre 1960)	155
7. <i>La sentenza Commissione c. Italia (accordi di Ginevra): la nozione di "dazi applicati" e i diritti degli Stati terzi</i> , di Matteo Traverso (27 febbraio 1962)	169
8. <i>Solo l'inizio di una rivoluzione giudiziaria? Un'interpretazione politica e "di contesto" della sentenza Van Gend en Loos</i> , di Andrea Guazzarotti (5 febbraio 1963)	197
9. <i>Da Costa en Schaake: L'instaurazione dell'autorità epistemica della Corte di giustizia</i> , di Rafał Mańko (27 marzo 1963)	235

10. «A Bruxelles capiscono solo l'Italiano!» – *Decostruendo e ricostruendo la sentenza Plaumann*, di Maria Patrin (15 luglio 1963) 279
11. *La sentenza Unger: la nascita dell'interpretazione autonoma del diritto comunitario grazie alla felice intuizione di un Eurolawyer visionario*, di Stefaan Van der Jeught (19 marzo 1964) 305
12. *Più primato, meno mercato? Una rilettura della sentenza Costa c. ENEL in una prospettiva di longue durée*, di Amedeo Arena (15 luglio 1964) 339
13. *Commissione c. Lussemburgo e Belgio (prodotti lattiero-caseari): il superamento dell'autotutela internazionale e l'affermazione dell'autonomia del diritto comunitario*, di Cristina Contartese (13 novembre 1964) 375
14. *Alle origini del linguaggio costituzionale europeo: l'ordinanza Acciaierie San Michele*, di Sarah Lattanzi (22 giugno 1965) 389
15. *Si fa presto a dire "arbitrato"! Il rapporto tra organi arbitrali e rinvio pregiudiziale a partire dalla sentenza Vaassen-Goebbels*, di Alessandro Rosanò (30 giugno 1966) 411
16. *La sentenza Fink-Frucht: i "primi passi" della Corte di giustizia in materia di sistemi fiscali degli Stati membri*, di Luca Calzolari e Silvia Giudici (4 aprile 1968) 439
17. *Tra tutela del patrimonio artistico e libera circolazione delle merci: la sentenza Commissione c. Italia (tesori nazionali)*, di Ida Ferrero e Matteo Traverso (10 dicembre 1968) 495
18. *Walt Wilhelm. La prima sentenza sul principio del ne bis in idem in materia antitrust*, di Nina Faiola (13 febbraio 1969) 531
19. *La sentenza Commissione c. Italia (diritto di statistica): la nozione di "tassa di effetto equivalente" tra il corrispettivo per un servizio prestato e la regola de minimis*, di Ida Ferrero (1° luglio 1969) 563
20. *La sentenza Stauder: un grande passo verso la tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, di Nina Faiola (12 novembre 1969) 581
21. *Primato senza limiti? Rileggere oggi la sentenza Internationale Handelsgesellschaft*, di Alberto Miglio (17 dicembre 1970) 611
22. *The ERTA judgment: the Prophets of European Integration and the Rise of Inter-Institutional Litigation*, di Roberto Cisotta (31 marzo 1971) 643
23. «Le Marché commun est un tout». *Una rilettura storico-giuridica della sentenza Deutsche Grammophon c. Metro SB*, di Mario Riberi e Massimiliano Gaj (8 giugno 1971) 657

24. <i>La sentenza International Fruit Company (cause riunite da 51 a 54/71): un primo passo verso la concettualizzazione della nozione di misura di effetto equivalente</i> , di Silvia Giudici (15 dicembre 1971)	679
25. <i>Una triangolazione pericolosa: diretta applicabilità, effetto diretto e riproduzione dei regolamenti negli ordinamenti nazionali. Una rilettura della sentenza Fratelli Variola c. Amministrazione italiana delle Finanze</i> , di Maria Eugenia Bartoloni e Nina Faiola (10 ottobre 1973)	709
26. <i>Un false friend? La sentenza Vandeweghe e la competenza della Corte di giustizia ad interpretare le norme di diritto internazionale</i> , di Giulia D'Agnone (27 novembre 1973)	733
27. <i>Diamonds Are Forever, Taxes Too: la sentenza Diamantarbeiders tra diritto e storia</i> , di Mario Riberi (13 dicembre 1973)	753
28. <i>The judgment in Reyners v. Belgium: one for all, all for European lawyers?</i> , di Stefaan Van den Bogaert (21 giugno 1974)	771
29. <i>Testo e contesto nella giurisprudenza comunitaria: rileggere la sentenza Dassonville nel suo orizzonte storico</i> , di Robert Schütze (11 luglio 1974)	789
30. <i>La sfida alle barriere alla circolazione dei prestatori di servizi da parte del "flying dutchman" Kortmann nella sentenza Van Binsbergen</i> , di Francesco Bestagno e Matteo Manfredi (3 dicembre 1974)	817
31. <i>Le "rivoluzioni" della sentenza Van Duyn. Una rilettura della pronuncia che portò al riconoscimento dell'effetto diretto delle direttive</i> , di Angela Festa (4 dicembre 1974)	841

PARTE SECONDA: GLI ATTORI

1. <i>Attori individuali e spiegazioni causali: un contributo allo studio del processo d'integrazione europea</i> , di Luigi Lonardo	879
2. <i>Massimo Pilotti: la continuità delle istituzioni tra Roma e Lussemburgo</i> , di Marco Fioravanti	895
3. <i>L'Europa di domani: Nicola Catalano e lo Statuto Internazionale di Tangeri</i> , di Marco Fioravanti	939
4. <i>Nicola Catalano: padre del rinvio pregiudiziale d'interpretazione, giudice della Corte di giustizia e apostolo del primato del diritto comunitario</i> , di Amedeo Arena e Alessandro Rosanò	991

5. <i>Rino Rossi: il contributo di un internazionalista allo sviluppo della giurisprudenza sovranazionale</i> , di Amedeo Arena	1015
6. <i>Walter Hallstein, Alberto Trabucchi e Robert Lecourt: tre civilisti per un ordinamento comunitario autonomo, incentrato sui diritti dell'individuo</i> , di Amedeo Arena	1043
7. <i>Gian Galeazzo Stendardi: l'artefice della giurisprudenza Costa c. ENEL e l'ideologo della legal mobilization del diritto comunitario</i> , di Amedeo Arena	1077
8. <i>Wilma Viscardini Donà: la prima Eurolawyer italiana</i> , di Alessandro Rosanò	1111
9. <i>L'avvocata delle lavoratrici: Éliane Vogel-Polsky e le cause Defrenne</i> , di Stefania Torre	1133

PARTE TERZA: LE NARRATIVE

1. <i>La genesi della giurisprudenza comunitaria sui diritti fondamentali attraverso lo sguardo della dottrina tedesca</i> , di Aurelia Colombi Ciacchi	1161
2. <i>La rivoluzione (inesistente) del mercato interno: da Dassonville a Cassis de Dijon attraverso le carte d'archivio e la lente della dottrina</i> , di Mario Riberi	1175
3. <i>Una rivoluzione nel mondo dello sport: da Walrave e Koch a Donà c. Mantero</i> , di Gabriele Donà	1195
4. <i>La giurisprudenza della Corte di giustizia dalla prospettiva del Parlamento europeo</i> , di Alfredo De Feo e Giovanni Giangiobbe	1217
5. <i>La creazione del mercato comune attraverso gli occhi del Servizio giuridico della Commissione europea: International Fruit Company, Fratelli Variola ed altre pronunce fondative</i> , di Wilma Viscardini	1245
6. <i>Lo storytelling della Commissione europea sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. Sentenze e strategie nelle Relazioni generali sull'attività delle Comunità europee</i> , di Massimiliano Gaj	1293
7. <i>Acciaierie San Michele innanzi al Giudice delle Leggi. I fondamenti del diritto costituzionale in un classico del diritto pubblico italiano</i> , di Giulio Itzcovich	1333
8. <i>Una rilettura del cammino comunitario della Corte costituzionale: dal periodo fondativo alla rivoluzione Granital</i> , di Angela Cossiri	1353

UN FALSE FRIEND?
LA SENTENZA VANDEWEGHE E LA COMPETENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA AD INTERPRETARE
LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Giulia D'Agnone*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Quando la vedova contrae nuovo matrimonio: di rendite, di pensioni e della competenza della Corte di giustizia a interpretare accordi internazionali. – 3. Il *Dossier de procédure*. – 4. Un contesto storico particolare. – 5. Gli attori. – 6. La soluzione condivisa. – 7. Spunti conclusivi.

1. *Introduzione*

La giurisprudenza dei primi vent'anni della Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito un contributo decisivo alla storia del processo di integrazione europea: *Van Gend en Loos*, *Costa c. Enel*, *Internationale Handelsgesellschaft*, *ERTA*, *Defrennes I*, *Dassonville*¹, sono solo alcune delle sentenze dalla conoscenza delle quali, proprio per tale motivo, chiunque si approcci allo studio del diritto dell'Unione europea non può assolutamente prescindere.

* Professoressa associata in Diritto dell'Unione europea, Scuola di Giurisprudenza, Università di Camerino. Il presente contributo, redatto nell'ambito del PRIN 2022 REILS (Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente C2, Investimento 1.1., CUP: E53D2300662 0006), riprende il saggio pubblicato, quale parte della strategia di disseminazione del progetto, nella rivista *Eurojus*, n. 3/2025, pp. 120-132.

L'Autrice ringrazia la responsabile del gruppo di ricerca dell'Unità Vanvitelli, Professoressa Maria Eugenia Bartoloni, nonché tutti i colleghi e amici che hanno condiviso questo percorso scientifico di riscoperta delle origini dell'integrazione europea. Un ringraziamento speciale è dedicato al Professor Amedeo Arena per la dedizione, l'entusiasmo, la costante iniziativa e per i preziosi spunti offerti durante la presentazione del *Paper*.

¹ Sentenze della Corte del 5 febbraio 1963, *Van Gend en Loos*, Causa 26/62; 15 luglio 1964, *Costa c. Enel*, Causa 6/64; 17 dicembre 1970, *Internationale Handelsgesellschaft*, Causa 11/70; 31 marzo 1971, *Commissione c. Consiglio (ERTA)*, Causa 22/70; 25 maggio 1971, *Defrenne I*, Causa 80/70; 11 luglio 1974, *Dassonville*, Causa 8/74. Sono questi i casi selezionati da Azoulai e Maduro quali "classici" del diritto europeo (v. L. AZOULAI, L. MADURO *The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty*, UK, Hart Publishing, 2010).

In letteratura, compresa quella che negli ultimi anni si è dedicata alla rilettura storica delle pronunce della Corte di giustizia europea alla luce del loro contesto storico², mancano generalmente, salvo qualche sporadico caso, riferimenti alla sentenza resa dalla Corte di giustizia nella prima metà degli anni Settanta³ nel caso *Vandeweghe e a. c. Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie*⁴. E, invero, persino la Corte sembra essersi dimenticata di questa pronuncia, richiamandone solo episodicamente la massima⁵.

Il *legal storytelling* di questo articolo ha perciò ad oggetto una sentenza sconosciuta ai più, compresi molti operatori del diritto dell'Unione europea, che invece merita di essere (ri)considerata nella sua dimensione storica e giuridica.

Solo quest'ultima può infatti dimostrare come la massima, tratta dalla stessa, è stata il frutto di una semplificazione che ha in larga parte travisato e stravolto il senso di una pronuncia che, più che tesa alla delimitazione in negativo dell'ambito di competenza della Corte di giustizia, si colloca lungo le direttrici della ricerca di un dialogo con il giudice nazionale, nel superamento di un approccio formale alle questioni ad essa sottoposte e all'affermazione della sua competenza.

Per dimostrare tali asserzioni saranno analizzati dapprima i fatti di causa e la questione giuridica sottesa (*Infra* 2), per poi verificare il contenuto del *dossier* del caso, il contesto storico e gli attori ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della Corte (*Infra* 3, 4 e 5), in applicazione del metodo PAN (Pro-

² È quella che M. Rasmussen, riprendendo invero il titolo di un progetto del Max Planck Institute del 2016 (Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, *Legal History of the European Union* (www.rg.mpg.de) ha definito “*legal history of European Union Law*”; v. M. RASMUSSEN, *Towards a Legal History of European Law*, in *European Papers*, Vol. 6, 2021, No 2, 923 ss.

³ Pescatore, nel 1979, selezionava *Commissione c. Lussemburgo e Belgio, Van Gend en Loos, Costa c. Enel e Consten Grundig* come i quattro *grands arrêts* a carattere costituzionale facenti parte dell’“*acquis judiciaire*”, v. P. PESCATORE, *Aspects judiciaires de l'acquis judiciaires*, in *Revue Trimestrelle du Droit Européen*, 1981, p. 617 ss.

⁴ Sentenza della Corte del 27 novembre 1973, *Vandeweghe e altri c. Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie*, Causa 130/73, d'ora in avanti anche solo *Vandeweghe*.

⁵ V. le Sentenze della Corte del 15 luglio 1982, *Marticorena Otazo*, Causa 138/81, punto 3829; 25 febbraio 2010, *Bogiatzi*, Causa C-301/08, punto 24; 16 dicembre 2010, *Commissione c. Belgio*, Causa C-132/09, punto 43; 21 dicembre 2010, *TNT Express Nederland*, Causa C-533/08, punto 61; 17 luglio 2014, *Qurbani*, Causa C-481/13, punto 22; 15 gennaio 2015, *Nisttabuz Polclava*, Causa C-117/14, punto 43.

cesso, Attori, Narrativa)⁶. Sarà a quel punto possibile soffermarsi sulla soluzione giuridica adottata dai giudici del Kirchberg (*Infra* 6) e svolgere alcune riflessioni conclusive.

2. *Quando la vedova contrae nuovo matrimonio: di rendite, di pensioni e della competenza della Corte di giustizia a interpretare accordi internazionali*

La questione giuridica originava dalla causa avviata dalla sig.ra Vandeweghe e da sua figlia nei confronti della Cassa professionale di previdenza sociale dell'industria chimica tedesca.

La signora, residente in Belgio, era infatti rimasta vedova del signor Julien Verhelle, cittadino belga deceduto nel 1945 in Germania in un'incursione aerea, evento assimilabile ad un infortunio sul lavoro.

Il 7 dicembre 1957 la Repubblica federale tedesca e il Belgio avevano stipulato una Convenzione generale di previdenza sociale. Tra gli accordi complementari a tale Convenzione generale figurava il terzo, relativo al versamento di pensioni e rendite spettanti per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Convenzione. In buona sostanza, tale accordo complementare prevedeva la remissione in termini per la liquidazione di determinate prestazioni sociali relative, fra l'altro, all'indennizzo di danni risultanti da infortuni sul lavoro risalenti a data successiva al primo ottobre 1944.

Sulla base di tale accordo, l'Associazione convenuta dinanzi al giudice tedesco riconosceva quale infortunio sul lavoro il decesso del signor Verhelle, così che nel marzo 1968 la vedova si vedeva concessa, in base alla legislazione sociale tedesca, una pensione di reversibilità per il periodo di tempo intercorrente tra il 24 aprile 1945 e il giugno 1946, in ragione del fatto che il 5 giugno di tale ultimo anno la signora contraeva – a poco più di un anno di distanza dalla morte del marito – un nuovo matrimonio. Contestualmente, alla figlia veniva riconosciuta una pensione da orfana dalla data di decesso del padre fino a tutto il maggio 1952, mese del compimento della maggiore età.

La vicenda giudiziaria traeva origine dalla circostanza che, in caso di nuovo matrimonio, la legislazione sociale tedesca prevedeva un'indennità per il caso di morte e un'indennità *una tantum* a favore della vedova. La richiesta di

⁶ In merito all'approccio PAN v. per tutti A. ARENA, *Discovering the History of EU Landmark Rulings: Sketches for a PAN (Process-Actors-Narratives) Approach*, in *EU Law Live*, 27 febbraio 2021.

tali prestazioni aggiuntive da parte della signora Vandeweghe e della signorina Verhelle veniva tuttavia respinta e anche il giudice di primo grado, attenendosi al testo del terzo accordo complementare tra la Germania e il Belgio del 7 dicembre 1957, che prevedeva solo il pagamento di "pensioni o rendite", o frazioni di esse, rigettava la domanda.

Si trattava perciò di stabilire se, alla luce di tale trattato internazionale concluso tra i due Stati, dovessero essere elargite, in caso di seconde nozze, anche l'indennità per il caso di morte e l'indennità forfettaria per la vedova.

Il giudice tedesco effettuava pertanto un rinvio pregiudiziale domandando «[s]e fra i diritti contemplati dall'articolo 2 dell'accordo complementare n. 3 alla convenzione generale in materia di previdenza sociale, conclusa il 7 dicembre 1957 fra la Repubblica federale di Germania e il Regno del Belgio (pagamento delle pensioni e delle rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione), siano comprese l'indennità per il caso di morte e l'indennità *una tantum* per la vedova che contragga nuovo matrimonio».

È immediato immaginare che il quesito, riguardante l'interpretazione di un accordo di diritto internazionale del quale l'allora Comunità non era parte, non potesse essere accolto per manifesta incompetenza della Corte di giustizia a pronunciarsi.

E, in effetti, la massima estratta dalla sentenza e richiamata (seppur solo sporadicamente) nella successiva giurisprudenza della Corte è che «[a] norma dell'art. 177 del Trattato CEE [attuale art. 267 TFUE], la Corte è incompetente a pronunciarsi sull'interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario».

Dalla lettura di tale massima sarebbe perciò lecito attendersi un'ordinanza di rigetto della domanda di rinvio pregiudiziale. E invece i giudici di Lussemburgo, sorprendentemente, pur riconoscendo la propria manifesta incompetenza ad interpretare norme di diritto internazionale, sulla questione si sono pronunciati nel merito, emettendo una sentenza.

Non è tuttavia la tipologia di provvedimento adottato a suscitare perplessità, quanto la volontà della Corte di affermare la propria competenza su un caso *ictu oculi* estraneo ad essa. È perciò in tale prospettiva che l'accesso al *Dossier de procédure*, nonché la contestualizzazione storica del caso, assumono importanza determinante, fornendo elementi utili a comprendere la decisione in tutta la sua (storica) portata.

Nel caso specifico è soprattutto il contesto storico a fornire preziosi ele-

menti per la comprensione della soluzione giuridica adottata in merito al quesito rivolto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma non è da sottovalutare anche il ruolo svolto dagli attori – proceduralmente parlando – della vicenda giudiziaria, che emerge dal fascicolo di procedura.

3. *Il Dossier de procédure*

Il *Dossier de procédure* si caratterizza per essere poco corposo, di un totale di 139 pagine comprensive della copertina del fascicolo, nonché delle pagine di interruzione⁷. Vi sono contenuti documenti per lo più a carattere procedurale: le varie copie di trasmissione dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale ai diversi Stati membri⁸, le copie di trasmissione delle osservazioni della Commissione rese ai sensi dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE⁹, l'assegnazione e la relativa traduzione del quesito oggetto del rinvio pregiudiziale all'avvocato generale e al giudice relatore, la nomina dell'agente della Commissione, così come le copie della fissazione delle varie udienze nonché le copie certificate della sentenza¹⁰. Quanto alle udienze, ne sono state svolte tre: la prima, il 24 ottobre 1973¹¹; una seconda il 14 novembre 1973 per la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale¹²; infine l'ultima, il 27 novembre 1973, per la pronuncia della sentenza¹³.

Molto esiguo, inoltre, è il numero di documenti a carattere sostanziale: infatti, nessuno Stato membro ha presentato osservazioni, così che, di fatto, le uniche disponibili sono quelle della Commissione. I documenti più interessanti per trarre elementi utili alla piena comprensione della decisione della Corte di giustizia relativamente al caso in questione risultano, pertanto, le memorie della Commissione e il rapporto del giudice relatore. Alcuni documenti, come è noto, non sono accessibili¹⁴.

⁷ Fascicolo di procedura della Corte relativo alla causa C-130/73, ASUE, CJUE-1476.

⁸ 13 pagine.

⁹ 13 pagine.

¹⁰ 14 copie.

¹¹ 14 copie.

¹² 14 copie.

¹³ 14 copie.

¹⁴ F. NICOLA, *Waiting for the Barbarians: Inside the Archive of the European Court of Justice*, *New Legal Approaches to Studying the Court of Justice*, in C. KILPATRICK, J. SCOTT (a cura di), *New Legal Approaches to Studying the Court of Justice*, Cambridge: OUP, 2020, p. 91. Come

Il *dossier* della Commissione¹⁵ è un fascicolo più corposo, di circa 220 pagine, e pur non contenendo molti documenti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nel fascicolo del Kirchberg, dà tuttavia accesso all'analisi della sentenza da parte del consigliere giuridico della Commissione che, come si avrà modo di vedere meglio in seguito, fornisce alcune indicazioni utili sulla decisione.

Pertanto, nonostante l'esiguità dei documenti contenuti nei due fascicoli, un'attenta analisi degli stessi è in grado di rivelare – o quantomeno suggerire – le dinamiche che hanno indotto la Corte di giustizia a pronunciarsi nel merito nel caso e a giustificare l'audacia della pronuncia della Corte.

4. *Un contesto storico particolare*

Il contesto storico che fa da sfondo alla pronuncia in questione è uno scenario di profonda crisi, la prima vera dei primi venticinque anni (circa) di vita delle Comunità europee.

Due, in particolare, gli eventi che hanno avuto una profonda incidenza proprio negli anni in cui veniva istruita, e poi emessa, la sentenza nel caso *Vandeweghe*: la conclusione, solo pochi mesi prima, del primo ciclo di allargamento delle Comunità, con l'adesione di tre nuovi Stati membri; e la profonda crisi economica causata dal c.d. *shock* petrolifero¹⁶.

è stato enfatizzato da M. Cremona, C. Kilpatrick, J. Scott, «the publicly available *dossier* does not include the record of the Court's private deliberations: when deciding to make its case archives available the Court, in reference to art. 35 of its Statute, confirmed that [u]nder no circumstances shall access be given to documents relating to the secrecy of the deliberations. Despite these restrictions, the *dossiers* nonetheless contain a wealth of material capable of enriching our understanding of individual cases, of the working of the Court as an institution, and of those who played a part in the evolution of European law». V. M. CREMONA, C. KILPATRICK E J. SCOTT, *The Court of Justice in the Archives: Introduction*, in *European Papers*, 6/2021, p. 528.

¹⁵ Fascicolo della Commissione relativo alla causa C-130/73, ASUE, CEUE_SEJU-0556.

¹⁶ Sul tema v. in particolare L. TURNER, *The Politics of the Energy Crisis*, in *International Affairs*, 3, 1974, p. 404 ss.; H. SIMONET, *Energy and the Future of Europe*, in *Foreign Affairs*, 1975, p. 450 ss.; W. HAGER, *Western Europe: the Politics of Muddling Through*, in J. C. HUREWITZ (a cura di), *Oil, the Arab-Israeli Dispute, and Industrial World*, Boulder: Westview, 1976, p. 34 ss.; R. J. LIEBER, *Oil and the Middle East War: Europe in the Energy Crisis*, Cambridge, Harvard Studies in International Affairs, 1976; R. PRODI, A. CLOÛ, *Europe*, in R. VERNON (a cura di), *The Oil Crisis*, New York, Norton, 1976, pp. 91-112; N. J. D. LUCAS, *Energy and the European Communities*, London, Europa Publications, 1977; F. VENN, *International Co-*

Quanto all'allargamento, occorre infatti ricordare che il 1° gennaio 1973 facevano ingresso nelle Comunità il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca. Le Comunità vedevano così, per la prima volta, aumentare di oltre la metà il numero degli Stati membri dal momento della loro istituzione¹⁷. È peraltro un dato storico ben noto che il Regno Unito avesse manifestato la propria volontà di adesione al progetto europeo sin dal 1961, ma che sia la prima che la seconda domanda furono respinte dal governo francese nel 1963 e nel 1967¹⁸. Il terzo tentativo ebbe inizio nel 1970, con l'avvio dei negoziati, e nel gennaio 1972 fu firmato il trattato di adesione. In ragione dello stretto legame economico intercorrente tra il Regno Unito e la Danimarca, l'Irlanda e la Norvegia, anche le prime due intrapresero il percorso di adesione, contrariamente alla Norvegia, rispetto alla quale l'adesione fu impedita dall'indizione, con esito negativo, di un referendum nazionale sul tema.

Si aggiunga che l'allargamento si realizzava in una fase di grandi mutamenti interni alle CEE a livello istituzionale: nell'ottobre del 1972 si riunivano infatti, per la prima volta, a Parigi, i Capi di Stato o di Governo dei Sei Paesi membri. L'incontro era informale, ma la storia ha dimostrato tutta la rilevanza

operation Versus National Self-interest: the United States and Europe During the 1973–1974 Oil Crisis, in K. BURK and M. STOKES (a cura di), *The United States and the European Alliance since 1945*, Oxford, Berg, 1999, pp. 71-100; H. MIARD-DELACROIX, *Le choc pétrolier et la crise de société en Allemagne et en France*, in B. GOTTO, H. MÖLLER, J. MONDOT, N. PELETIER (a cura di), *Nach 'Achtundsechzig': Krisen und Krisenbewusstsein in Deutschland und Frankreich in den 1970er Jahren*, München, De Gruyter, 2013, pp. 51-60; E. BINI, G. GARAVINI, F. ROMERO (a cura di), *Oil Shock. The 1973 Crisis and its Economic Legacy*, London, I. B. Tauris, 2016; L. SCHRAMM, *The Neglected Integration Crisis: France, Germany and Lacking European Cooperation During the 1973/1974 Oil Shock*, in *Journal of Common Market Studies*, 2024, 62: 583 ss.

¹⁷ M. SØRENSEN, *The Enlargement of the European Communities and the Protection of Human Rights*, in B. LANDHEER (a cura di), *Annuaire Européen / European Yearbook*, 1973, Dordrecht, Springer; M.J. GEARY, *Enlarging the European Union: The Commission Seeking Influence, 1961-1973*, London, New York, Palgrave, 2013.

¹⁸ French President Charles de Gaulle, Veto on British Membership of the EEC (Jan. 14, 1963), <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=125401>.

V. anche la biografia di J. FENBY, *The General: Charles De Gaulle and the France He Saved*, New York, Skyhorse Pub., 2012, p. 472, che riporta il timore del politico francese che l'adesione del Regno Unito alla CEE, a causa della vicinanza di tale Paese con gli Stati Uniti, avrebbe permesso a questi ultimi di avere un'influenza concreta sulla politica della CEE. V. anche S. HOFFMAN, *De Gaulle, Europe and the Atlantic Alliance*, in *International Organizations*, 1964, p. 14.

di tali riunioni a livello politico, al punto che il Trattato di Lisbona ha finalmente indicato il Consiglio europeo tra le istituzioni dell'Unione, elencate nell'art. 13 TUE.

Come già anticipato, l'allargamento non ha rappresentato l'unico elemento di destabilizzazione degli equilibri fino ad allora raggiunti dalle Comunità dei sei. Infatti, i fattori di crisi di quegli anni furono sia interni che esterni.

Quanto a questi ultimi, già una prima tensione fu avvertita quando, nel 1971, gli Stati Uniti ponevano fine alla convertibilità del dollaro in oro, mettendo a nudo le tensioni tra le diverse monete europee, e vanificando i primi passi compiuti in direzione di un'unione monetaria.

Il più rilevante fattore di crisi esterno alle Comunità fu tuttavia rappresentato dalla profonda crisi nell'approvvigionamento del gas, iniziata a seguito del taglio del 25 per cento delle esportazioni del greggio da parte dei Paesi arabi nei confronti dei Paesi occidentali. I primi, infatti, produttori di petrolio, imposero un embargo contro gli Stati Uniti e diversi Paesi europei, accusati di aver offerto sostegno a Israele durante la guerra dello Yom Kippur dell'ottobre 1973.

Ne conseguì un picco dei prezzi del greggio, che a sua volta determinò una forte crisi energetica in tutta Europa, nella quale gli Stati membri furono spesso costretti a varare provvedimenti per ridurre il consumo della risorsa naturale¹⁹. In Italia, ad esempio, rimase (tristemente) celebre l'esortazione all'austerità dell'allora Presidente del Consiglio Mariano Rumor (DC) «dove serve una lampada cerchiamo di non usarne due»²⁰, che inaugurò una serie di iniziative di risparmio energetico, in linea con altri Paesi europei, come le «domeniche a piedi», la fine anticipata dei programmi televisivi e la limitazione dell'illuminazione stradale e commerciale²¹. Il sistema industriale e, più in ge-

¹⁹ È stato evidenziato come «Ironically, it was (West) Germany, the supposedly most powerful member state of the EU or the EEC at the time, which represented the weakest-link in the European chain. In the 1973 oil crisis, its dependence on the military presence of the USA (USA) on its territory led German policymakers to side with USA proposals on international energy cooperation and reject alternative European initiatives»; v. L. SCHRAMM, *Some Differences, Many Similarities: Comparing Europe's Responses to the 1973 Oil Crisis and the 2022 Gas Crisis*, in *European Political Science Review*, 2024, p. 56 ss., p. 59.

²⁰ Il discorso sull'austerità del Premier può essere riascoltato online al sito <https://www.youtube.com/watch?v=LiZ2XnvyGoU>.

²¹ V. di recente P. FORNARA, *Austerità 1973: quella prima domenica senza automobili*, in *Il Sole 24 ore*, 2 dicembre 2023, disponibile online al link <https://www.ilsole24ore.com/art/austerita-1973-quella-prima-domenica-senza-automobili->

nerale, quello produttivo, non rimasero indenni allo *shock* petrolifero, così che molti Paesi europei registrarono una frenata nei tassi di crescita, in costante aumento negli anni precedenti.

La stessa Commissione sottolineava la stretta interconnessione tra tutti questi fattori di crisi, indicando come

«The energy crisis has hit Europe where it hurts most. It has impaired its capacity to produce; the 1974 growth rate is likely to drop by one-and-a-half points. It will also affect the activities and employment of the working population, in particular in the construction industry, cars and the tourist trade. Above all, it is going to reduce the competitiveness of our economies by a further substantial price rise-by an average of two or three per cent. Inflation, currency, competitiveness, standard of living: these are all joint problems. Never has the link between them been so strongly highlighted»²².

La prima vera crisi della Comunità europea²³ metteva così rapidamente in luce un'ancora scarsa integrazione tra i suoi Stati membri, passati da sei a nove, al punto che nei primi mesi del 1974 la Commissione europea ammetteva che: «the keynote is uncertainty; it is our worst enemy, for it provokes inertia in the Community and gives rise to disorderly reactions and to back-pedaling. In the face of a challenge which has never before been felt so strongly, the Commission's task will be, more than ever, to find the answers that European solidarity alone can provide»²⁴.

AFFH5XrB.

²² Discorso del Vice-Presidente della Commissione Carlo Scarascia Mugnozza al Parlamento europeo del 12 Febbraio 1974, in Collettino delle Comunità europee, n. 2, 1974, p. 8.

²³ Così anche il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee, nella sua introduzione alla ventunesima revisione dei lavori del Consiglio (1° gennaio - 31 dicembre 1973), il quale affermava che «In the course of 1973, however, the Community was faced with major problems which may well be the most serious it has encountered since it was set up», disponibile al sito <http://aei.pitt.edu/34035/1/A349.pdf>.

²⁴ Bulletin of the European Communities, The Commission's Programme for 1974, n. 2, 1974, Address by Mr Carlo Scarascia Mugnozza, Vice-President of the Commission, to the European Parliament on 12 February 1974.

Il 1973 rappresentava dunque ben più di una crisi petrolifera, ma una crisi storica – o forse più di una²⁵ – che avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta o, al contrario, un punto di non ritorno.

5. *Gli attori*

Seppur difficile da dimostrare empiricamente, è ragionevole ritenere che, oltre al contesto storico e alla storia processuale, anche la personalità di alcuni degli attori della vicenda giudiziaria relativa al caso *Vandeweghe* abbia svolto un ruolo centrale ai fini del riconoscimento della competenza della Corte di giustizia sul caso. Anzi, più che l'incisività dei singoli, parrebbe piuttosto, a differenza di altri casi²⁶, la concordanza di intenti, la convergenza di vedute tra le singole personalità chiave della vicenda giudiziaria, ad aver determinato la Corte a pronunciarsi nel merito sul caso. Qualche breve cenno sulle figure più rilevanti merita dunque di essere fatto.

Non si può non iniziare dalla personalità senza dubbio più autorevole tra quelle che sono intervenute, a vario titolo, nel caso *Vandeweghe*: Alberto Trabucchi, uno dei maggiori artefici del processo di costruzione dell'ordinamento giuridico europeo, un "Eurolawyer", nel senso del termine coniato da Vauchez²⁷. Professore ordinario di diritto civile presso l'Università di Padova nel 1942, a soli 35 anni, socio effettivo dell'Accademia dei Lincei e di altre prestigiose accademie, professore onorario in molte università fra cui quella di Inn-

²⁵ Le parole di Daniel Yergin, seppur riferite alla crisi del 1973 con riferimento agli Stati Uniti, sembrerebbero quanto mai calzanti anche nella prospettiva europea: «the 1973 crisis stands out historically because it was so distinctive and so tumultuous, and had such far-reaching impact. Although seen as a single crisis, it actually represented a convergence of three different crises. One was geopolitical, and one energy. The third was a political crisis». V. D. YERGIN, *The 1973 Oil Crisis: Three Crises in One—and the Lessons for Today in the United States*, 16 ottobre 2023, disponibile al sito <https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/the-1973-oil-crisis-three-crises-in-one-and-the-lessons-for-today/>.

²⁶ V. ad esempio A. ARENA, *From an Unpaid Electricity Bill to the Primacy of EU Law: Gian Galeazzo Stendardi and the Making of Costa v ENEL*, in *The European Journal of International Law*, 2019, p. 1017 ss. L'Autore ha dimostrato l'incidenza storica delle personalità di Flaminio Costa e di Gian Galeazzo Stendardi rispetto alla promozione del caso *Costa c. Enel* e, quindi, al riconoscimento da parte della Corte di giustizia del primato del diritto europeo.

²⁷ A. VAUCHEZ, *Brokering Europe: Eurolawyers and the Making of a Transnational Polity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

sbruck, nell'allora Comunità europea svolse per un decennio l'incarico di giudice della Corte di giustizia dal marzo 1962 al 1972²⁸ e poi, fino al 1976, quello di avvocato generale, con un percorso inverso rispetto a quello che, più frequentemente, vede gli avvocati generali ricoprire tale incarico prima di essere nominati giudici.

Trabucchi ha costituito una figura molto influente sulla Corte nel corso di tutta la sua carriera: è ormai nota ai più, ad esempio, la sua incisività sul resto del Collegio nel caso *Van Gend en Loos*, che riuscì a orientare favorevolmente a un'interpretazione costituzionale dei Trattati²⁹.

Benché fosse un civilista, anzi proprio in ragione della sua formazione di civilista³⁰, egli comprese perciò, nonostante la diffidenza iniziale nei suoi con-

²⁸ Al riguardo, Rasmussen riporta che «Trabucchi was controversially nominated to replace Catalano in the middle of the latter's term, allegedly due to the influence of his brother Giuseppe Trabucchi, who was Minister of the Economy from 1960 to 1963». v. M. RASMUSSEN, *Establishing a Constitutional Practice of European Law: The History of the Legal Service of the European Executive, 1952–65*, in *Contemporary European History*, 2012, p. 375-389.

²⁹ V. in tal senso quanto affermato da M. RASMUSSEN, *ibid.*, p. 389, il quale ricorda che «During the case deliberations the seven judges were split, voting narrowly (4 against 3) in favour of granting Article 12 internal effects. The rapporteur of the case, Charles-Léon Hammers, promoted a ruling along the lines of international law, emphasising the contractual nature of the treaty, a position apparently supported by Riese and Donner. However, just when the ECJ seemed about to side with the member state position, the two new judges Trabucchi and Lecourt managed to turn the tide with two memoranda, which both favoured granting Article 12 internal effects. Trabucchi and Lecourt managed to bring Rino Rossi and the Louis Delvaux to their side». V. anche, già in precedenza, M. RASMUSSEN, *The Origins of a Legal Revolution: The Early History of the European Court of Justice*, in *Journal of European Integration History*, 2008, p. 77 ss., pp. 94–95. Tra i più recenti saggi dedicati all'illustre giurista patavino e al ruolo da egli esercitato nel caso *Van Gen den Loos*, v. E. PERILLO, *Alberto Trabucchi: The Defender of the European Citizens' Rights and the Van Gend & Loos Ruling of the Court of Justice*, in D. GALLO, R. MASTROIANNI, F. NICOLA E L. CECCHETTI (a cura di), *The Italian Influence on European Law*, New York, 2024, p. 85 ss.

³⁰ V. E. PERILLO, *Alberto Trabucchi, europeista: un tratto ancora poco conosciuto del grande civilista patavino (riflessioni personali a margine di alcuni spunti sulla portata della cosa giudicata nazionale contraria al diritto comunitario)*, contributo presentato al Convegno *La formazione del diritto europeo. Giornata di studio per Alberto Trabucchi nel centenario della nascita*, pubblicato in *Quaderni della Rivista di Diritto Civile*, n.14, Padova, Cedam, 2007: «Alberto Trabucchi, proprio perché civilista, ha saputo cogliere con sorprendente senso della storia e con notevole anticipazione (per non dire contrapposizione) rispetto agli altri studiosi e operatori del diritto comunitario degli anni '60, quasi tutti di scuola internazionalistica, il formidabile germe giuridico-politico che si celava nel cuore del Trattato firmato a Roma nel 1957, dando a questo accordo internazionale di stampo classico un contenuto giuridico 'rivoluzionario'. Sull'impronta

fronti³¹, tutta la rilevanza del ruolo del giurista nella costruzione del progetto di integrazione europea, consapevole di aver svolto un ruolo cruciale nell'«evita[re] il pericolo più grave, che era quello di fissare il nuovo ordine negli schemi del diritto internazionale classico»³².

Muovendo da tale sensibilità, il grande giurista patavino comprendeva che, nonostante la Corte fosse “manifestamente incompetente” a rispondere al quesito sollevato dal giudice del rinvio concernente l'interpretazione di una convenzione internazionale bilaterale, si rendeva comunque opportuno «esaminare se vi [fossero] sufficienti ragioni perché la Corte, pur senza esservi stata richiesta formalmente, possa considerare la questione della definizione della portata delle nozioni di prestazione e di rendita ai sensi dei detti regolamenti comunitari»³³.

Accanto alla figura di Trabucchi emerge anche quella di Max Sørensen, chiamato a svolgere, con ordinanza del 7 maggio 1973 del Presidente della Corte Lecourt, il ruolo di giudice relatore della causa. Egli era un noto professore di diritto internazionale danese, al servizio del Ministero degli Affari Esteri della Danimarca dal 1938 al 1947, anno a partire dal quale divenne pro-

della formazione civilistica di Trabucchi (e di Lecourt) sulla “transizione da una dimensione intergovernativa, incentrata su quod *ad statum spectat*, verso una comunitaria, orientata *ad singulorum utilitatem*”, v. A. ARENA, *Il contributo di Trabucchi e Lecourt all'affermazione di un diritto comunitario ad singulorum utilitatem*, in R. BASILE, S. CAPASSO, O. CLARIZIA, A. COCCO, F. TUCCILLO (a cura di), *Itinerari del pluralismo giuridico*, Napoli, ESI, 2024, p. 383.

³¹ Paolo Gori racconta infatti di un ammonimento pronunciato dall'allora presidente della Corte a Trabucchi al momento della sua presa di servizio alla Corte, nel quale rammentava al neogiudice che «le plus grand danger d'erreur naîtrait si nous devions essayer de ramener ces problèmes à des questions déjà connues ailleurs et si nous voulions les résoudre en suivant des règles qui ont été découvertes et adoptées dans un autre domaine ou dans un autre climat. On méconnaîtrait alors leur caractère propre et leur gravité» v. P. GORI, *Souvenirs d'un survivant, 50ème anniversaire de l'arrêt Van Gend en Loos, 1963-2013*, Actes du colloque, Luxembourg, 13 May 2013, p. 31, consultabile online alla pagina dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

³² Vedasi similmente un'altra nota citazione di Trabucchi, il quale così si interrogava: «Cosa sarebbe la Comunità così delineata nel diritto, se non una comunità di cittadini, nella quale, proprio per questi, si sviluppa il nuovo ius civile a dimensione ultrastatuale?». V. C. ARTIOLI, *Alberto Trabucchi*, in *Lexiuris*, disponibile online al sito <https://www.lexiuris.it/biografia-alberto-trabucchi/>. Tra i più recenti contributi sulla figura del Trabucchi e delle sue opere di civilista, v. S. DELLE MONACHE, G. GABRIELLI (a cura di), *Alberto Trabucchi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021.

³³ Conclusioni dell'Avvocato generale Trabucchi del 14 novembre 1973, *Vandeweghe*, Causa 130/73.

fessore di diritto internazionale, costituzionale e amministrativo all'Università di Aarhus³⁴. Nel corso della sua carriera ricoprì molti incarichi istituzionali, tra i quali quello di Rappresentante della Danimarca alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, al Comitato speciale delle Nazioni Unite per la giurisdizione penale internazionale, nonché in diversi comitati del Consiglio d'Europa. Fu membro della Corte permanente di arbitraggio e della Commissione europea per i diritti dell'uomo. Indossò la toga nei più importanti organi giurisdizionali internazionali: fu nominato giudice *ad hoc* presso la Corte internazionale di giustizia dai governi di Danimarca e Paesi Bassi per i casi relativi alla piattaforma continentale del Mare del Nord (1968-1969); dal 1973 al 1979 ricoprì la carica di giudice della (allora) Corte di giustizia delle Comunità europee e, successivamente, ebbe l'incarico di giudice anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo dal 1980 al 1981, così distinguendosi per essere uno dei pochi giuristi a ricoprire tale ruolo in entrambe le istituzioni. È stato inoltre membro della Corte permanente di arbitrato, dell'*Institut de Droit International* e ha fatto parte dei consigli di amministrazione dell'Istituto *Max Planck* per il diritto pubblico comparato e il diritto internazionale e dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia. Presso quest'ultima ha tenuto due corsi: "*Le Conseil de l'Europe*" (1952) e "*Principes de droit international public*" (1960).

Tornando al ruolo svolto dal giurista danese nel caso in questione, va senz'altro premesso che l'impatto del giudice relatore sull'esito della procedura è difficile da misurare, soprattutto perché le bozze delle sentenze non vengono pubblicate e le deliberazioni sono segrete³⁵. Peraltro, tali documenti costituiscono evidentemente solo una proposta, che viene poi esaminata da tutti gli altri giudici del collegio giudicante, rivista e modificata per riflettere un consenso. E tuttavia, più in generale, è stato dimostrato che il ruolo del giudice relatore è tutt'altro che influente³⁶.

³⁴ Sulla sua figura v. G. BUTLER, *Max Sørensen (1913-1981): From Diplomat to Professor to Judge of the Court of Justice of the European Communities*, in S. VOGENAUER, P. BAJON (a cura di), *Key Biographies in the Legal History of the European Union (1950-1993)*, Oxford, Oxford University Press, in corso di pubblicazione.

³⁵ Riguardo alla segretezza del processo deliberativo della sentenza, v. l'interessante questione, dibattuta al momento delle negoziazioni dello Statuto della Corte di giustizia, riguardo alla possibilità di riconoscere in capo ai giudici la facoltà di emanare opinioni dissidenti, similmente a quanto possibile in seno ad altre Corti internazionali, analizzata da A. ARENA, *The Community System of Judicial Protection: A Tale of Two Legal Revolutions*, in *Yearbook of European Law*, in corso di pubblicazione.

³⁶ C. KRENN, *A Sense of Common Purpose. On the Role of Case Assignment and the Judge-*

Ebbene, nel caso *Vandeweghe* non è possibile trarre dal *dossier* prove definitive circa il contributo concreto del giudice Sørensen alla soluzione del caso: si può tuttavia immaginare che la sua sensibilità nei confronti dei diritti umani³⁷ lo abbia reso incline a un pronunciamento nel merito della Corte nel caso in questione.

Sicuramente meno noto rispetto alle due personalità giuridiche sopra descritte è Peter Karpenstein, consigliere giuridico della Commissione in numerose cause dal 1972 al 1988, e incaricato anche nel caso che ci occupa³⁸. Riguardo a tale giurista, assistente alla direzione generale nella Commissione al tempo presieduta dal noto francese Francois-Xavier Ortoli, non si rinvengono molte informazioni³⁹. Tuttavia, è probabilmente da attribuire a lui larga parte del contributo verso la soluzione, poi definitivamente avallata dal collegio, nel caso *Vandeweghe*. Infatti, è stato già menzionato che solo la Commissione presentò osservazioni. E, in effetti, proprio in tale atto l'Istituzione, sposando le conclusioni del consigliere giuridico, manifestò la propria disponibilità a che la Corte si pronunciasse nel merito e interpretasse i termini 'prestazione' e 'pensione' utilizzati nei regolamenti 58/3 CEE e 71/1408 CEE⁴⁰ per verificare se gli stessi potessero includere anche i crediti oggetto della causa principale.

6. La soluzione condivisa

Si può ritenere dunque che l'avvocato generale Trabucchi, già probabilmente favorevole a che il collegio non perdesse l'opportunità di pronunciarsi

Rapporteur at the European Court of Justice, in M. RASK MADSEN, F. NICOLA AND A. VAUCHEZ (a cura di), *Researching the European Court of Justice. Methodological Shifts and EU Law's Embeddedness*, London, Cambridge University Press, 2021, p. 190 s.

³⁷ V. lo scritto del Giudice SØRENSEN, *The Enlargement of the European Communities and the Protection of Human Rights*, op. cit.

³⁸ A quanto ci risulta la prima causa ad essergli affidata in qualità di Consigliere giuridico della Commissione fu la Causa 73/72, *Bentzinger*; l'ultima fu la Causa 217/88, *Commissione c. Germania*.

³⁹ Directory of the Commission of the European Communities, Special supplement, gennaio 1974, reperibile al sito <http://aei.pitt.edu/80235/1/BUL475.pdf>.

⁴⁰ Regolamento 3/58 del Consiglio del 25 settembre 1958 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in *GUCE* L. 30, p. 58 e Regolamento 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in *GUCE* L. 149, p. 2.

nel merito affermando la propria competenza, sia stato rafforzato nel suo convincimento dall'assenza di obiezioni da parte della Commissione.

Fatto sta che dal fascicolo di causa emerge che tanto la Commissione, quanto l'avvocato generale che il giudice relatore fossero inizialmente concordi sul fatto che la questione sollevata fosse in principio inammissibile in quanto non attinente al diritto comunitario; ma anche che, al tempo stesso, si ritenesse opportuno valutare se il quesito sollevato dal giudice del rinvio non potesse essere inteso nel senso di una questione pregiudiziale ammissibile⁴¹. Così, infatti, nelle sue conclusioni Trabucchi dichiarava che «[l]a Corte è manifestamente incompetente a rispondere a questa domanda, poiché essa riguarda esclusivamente l'interpretazione di una convenzione internazionale bilaterale stipulata al di fuori del quadro comunitario», ma rinveniva al tempo stesso una base giuridica per pronunciarsi, argomentando che «nella motivazione della decisione di rinvio, il giudice nazionale si riferisce alle nozioni di prestazione e di rendita contenute nel regolamento CEE n. 3, [...] e al regolamento CEE n. 1408/71 che l'ha sostituito, affermando la necessità di chiarimenti al riguardo», concludendo perciò che «[c]onviene quindi esaminare se vi siano sufficienti ragioni perché la Corte, pur senza esservi stata richiesta formalmente, possa considerare la questione della definizione della portata delle nozioni di prestazione e di rendita ai sensi dei detti regolamenti comunitari»⁴².

L'avvocato generale adottava perciò il medesimo approccio della Commissione europea la quale, come sopra ricordato, dichiarava di non avere «obiezioni di fondo se questa osservazione nell'ordinanza di rinvio dovesse essere intesa nel senso di una domanda supplementare sottoposta alla Corte per sapere se i termini 'prestazione' e 'pensione' utilizzati nei regolamenti 58/3 CEE

⁴¹ V. ad esempio l'affermazione di P. Karpenstein, nella memoria presentata a nome della Commissione JUR/1355/73 del 12 luglio 1973, secondo la quale «[c]ompte tenu de ce que la Cour n'a jamais appliqué bien sévèrement les conditions de formulation des questions préjudicielles, il serait possible de voir dans cette remarque une question portant sur l'interprétation du droit communautaire. [...] Dans l'intérêt de la détermination du droit applicable, il serait donc souhaitable que la Cour se décide à dégager des considérations présentées à la page 3 de l'ordonnance de renvoi une question pertinente aux fins du litige et concernant l'interprétation du droit communautaire» e che «[d]e son côté la Commission ne voudrait pas en tout cas s'en tenir à la constatation de l'irrecevabilité de la demande, mais prendre position préventivement sur la question de savoir comment les notions de 'prestations' et de 'rente ou pension' doivent être comprises d'après le droit communautaire».

⁴² Conclusioni dell'Avvocato generale Trabucchi del 14 novembre 1973, *Vandeweghe*, Causa 130/73, p. 1337.

e 71/1408 CEE coprissero anche crediti del tipo di quelli oggetto della causa principale»⁴³.

E così, la Corte stessa opererà per individuare, a partire dal quesito sollevato dal giudice del rinvio, una domanda supplementare, avente ad oggetto l'interpretazione del diritto comunitario. Non si può escludere che i giudici comunitari – e in particolare il Presidente della stessa dal 1962 al 1976, Robert Lecourt, favorevole al rinvio pregiudiziale come strumento per garantire l'integrazione diretta del diritto europeo negli ordinamenti nazionali⁴⁴ – potrebbero aver visto nel caso in questione un'occasione di dialogo con il giudice comune da cogliere.

Da qui, pertanto, la statuizione, dalla quale sarà tratta la nota massima, per cui «[i]n virtù dell'art. 177 del trattato, la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario».⁴⁵

E, al tempo stesso, la meno nota statuizione che segue per cui «[d]al provvedimento di rinvio si desume tuttavia che il Landessozialgericht ritiene che il senso della terminologia corrispondente usata nella disciplina comunitaria in materia previdenziale a favore dei lavoratori potrebbe avere ripercussioni sull'interpretazione dell'accordo»⁴⁶ così da poter concludere che «la questione deferita si può intendere come domanda d'interpretazione delle disposizioni comunitarie»⁴⁷ e potersi perciò pronunciare nel merito della questione.

⁴³ Traduzione in italiano a cura dell'Autrice.

⁴⁴ R. LECOURT, *L'Europe des juges*, Bruxelles, Éditions Bruylant, 1976. Non vi sono tuttavia notizie bibliografiche idonee ad avvalorare quanto sopra ipotizzato: v. al riguardo W. PHELAN, *The Revolutionary Doctrines of European Law and the Legal Philosophy of Robert Lecourt*, in *The European Journal of International Law*, 2017, p. 935 ss., pp. 943-944, «Lecourt published no memoirs of his time on the Court. Historians have not written his biography, in long form or short. [...] His 1976 book on European law, *L'Europe des Juges*, is mostly bland, avoids theoretical debate and was aimed squarely at popularizing European law with 'legal practitioners' – that is to say, with national lawyers and judges who might apply European law in national litigation. As for his private papers, Lecourt apparently had them destroyed prior to his death».

⁴⁵ Sentenza della Corte del 27 novembre 1973, *Vandeweghe*, Causa 130/73, punto 2.

⁴⁶ *Ibidem*, punto 3.

⁴⁷ *Ibidem*, punto 4.

7. Spunti conclusivi

La Corte di giustizia dell'allora Comunità europea non si è dilungata nel rendere esplicito il percorso logico seguito per arrivare a pronunciarsi nel merito. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, meritano di essere enfatizzati almeno due elementi di una sentenza che, pur non essendo molto nota né valorizzata dalla giurisprudenza successiva della Corte, non è priva di spunti di interesse.

Il primo è che la Corte non si è ritenuta vincolata alla formulazione testuale del quesito sollevato dal giudice del rinvio, ma ha affermato di poterlo invece interpretare in modo tale da renderlo idoneo ad un suo pronunciamento. Il secondo è che i giudici europei hanno ritenuto di statuire nel merito argomentando che l'interpretazione del diritto comunitario si sarebbe resa necessaria in ragione del fatto che avrebbe potuto avere ripercussioni sull'accordo internazionale concluso tra la Germania e il Belgio. Dunque, al riguardo, rileva non solo la circostanza che la Corte abbia dichiarato la propria competenza ad interpretare un accordo internazionale che, pur vincolante per gli Stati membri, esulava dalla sfera del diritto comunitario, ma anche la motivazione adottata per giungere a tale conclusione.

Quanto al primo elemento, occorre innanzitutto evidenziare che la Corte, già nella sentenza resa circa cinque anni prima relativamente al caso *Salgoil*⁴⁸, aveva chiarito che «[a] meno che il richiamo al testo di cui trattasi non sia manifestamente errato, questa Corte è validamente adita. La questione del se l'una o l'altra delle disposizioni di cui viene chiesta l'interpretazione sia applicabile nella fattispecie è sottratta alla competenza di questa Corte ed è di competenza del giudice a quo»⁴⁹. La Corte, dunque, sin dalle origini della sua attività ha dichiarato di non ritenersi vincolata dalla formulazione del quesito del giudice comune, e che – salvo errori manifesti – debba essere privilegiata una soluzione favorevole all'affermazione della sua competenza. La sentenza resa nel caso *Vandeweghe* sembrerebbe dunque confermare tale approccio.

Ci si potrebbe poi domandare se la soluzione giuridica della questione, seppur sostenuta sostanzialmente da tutti i principali attori coinvolti, come sopra evidenziato, non abbia costituito un caso di *ultra petita*. La statuizione dell'avvocato generale Trabucchi favorevole all'esistenza di «un *nesso logico, stretto e necessario* fra la questione d'interpretazione posta dal giudice tedesco,

⁴⁸ Sentenza del 19 dicembre 1968, *Salgoil c. Ministero del commercio con l'estero*, Causa 13/68.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 612.

[...] e la questione se le prestazioni reclamate dalla ricorrente possano essere comprese nella nozione di pensione o rendita ai sensi della disciplina comunitaria della sicurezza sociale dei lavoratori» parrebbe scongiurare una simile conclusione⁵⁰.

In verità tale affermazione non sembra del tutto idonea a fugare i dubbi riguardo alla competenza della Corte sul caso. Infatti, un conto è affermare – come peraltro la Corte ha spesso fatto nel proseguo della sua attività giurisdizionale⁵¹ – l'opportunità e la competenza a interpretare un accordo internazionale poiché suscettibile di avere ripercussioni sul diritto dell'Unione; altra cosa è sostenere che le ricadute di una simile attività interpretativa abbiano un impatto sul diritto internazionale. Curiosamente, dunque, la Corte inverte l'argomentazione che in futuro utilizzerà proprio per giustificare la sua competenza a interpretare il diritto internazionale alla luce del diritto europeo.

Al di là di tali rilievi occorre evidenziare come l'analisi dei fascicoli abbia rivelato una storia processuale inedita, che conferma l'importanza di un rinnovato interesse nei confronti di sentenze – come quella oggetto del presente contributo – spesso dimenticate. In particolare, il re-interessamento al caso *Vandeweghe* si giustifica in ragione del fatto che solo un'attenta lettura della sentenza, alla luce del contesto storico nel quale essa si colloca, della storia processuale nonché del ruolo dei diversi attori, offre allo studioso del diritto europeo l'esatta portata di una decisione spesso preceduta e offuscata dalla sua massima.

La rilevanza della sentenza resa in merito al caso *Vandeweghe* non è dunque da cogliere nel principio di diritto espresso nella sua massima, che dichiara l'(ovvia) incompetenza della Corte a interpretare il diritto internazionale che esula dalla sfera del diritto europeo, né nelle argomentazioni e nella parte dispositiva, le quali peraltro dimostrano alcuni limiti, come sopra rilevato. Piuttosto, la sentenza dimostra con evidenza come, in un periodo storico di grande crisi per la Comunità, la Corte sia stata consapevole del suo ruolo di motore dell'integrazione.

⁵⁰ Conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi del 14 novembre 1973, *Vandeweghe*, Causa 130/73. Corsivo aggiunto.

⁵¹ La Corte fa ricorso a tale argomentazione, tipicamente, per giustificare interpretazione uniforme di norme che ricalcano il diritto dell'Unione: v. al riguardo M.E. BARTOLONI, *L'interpretazione contestuale di norme SEE "modellate" sul diritto dell'UE: luci e ombre di una inedita tecnica interpretativa della Corte di giustizia*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2020, p. 569 ss.

D'altronde, come sarà riassunto proprio da Peter Karpenstein che, unitamente al direttore generale della Commissione W. Much, invierà ai membri della Commissione, a causa conclusa, una nota informativa contenente l'analisi della sentenza:

«L'arrêt ne revêt pas un intérêt particulier pour l'évolution du droit communautaire. Il montre cependant de façon particulièrement pénétrante combien la Cour est soucieuse de dégager le contenu communautaire des questions préjudicielles, même lorsque celles-ci apparaissent manifestement irrecevables à première vue, et de parvenir, de cette manière, à une décision au fond»⁵².

È perciò l'atteggiamento, la "postura" della Corte e, in definitiva, la volontà di affermare la propria competenza, ad emergere in tutta evidenza dalla rilettura storica della stessa.

⁵² Nota dell'agente della Commissione P. Karpenstein ai membri del Servizio giuridico dell'11 gennaio 1974, *Vandeweghe*, causa C-130/73, BAC 371/1991, p. 213.

